

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



ANFFAS Onlus

dal 1958 la persona al centro



PROGETTO “ETS SVILUPPO IN- RETE “

AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE,
DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N.117/2017 – ANNUALITÀ 2017.

“DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111

Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”


Roma, 14 Ottobre 2019

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



ANFFAS Onlus

dal 1958 la persona al centro



- **5 per mille**

Il cinque per mille (5x1000) indica una quota dell'imposta IRPEF, che lo Stato italiano ripartisce, per dare sostegno, tra enti che svolgono attività socialmente rilevanti (ad esempio non profit, ricerca scientifica).

All'atto della dichiarazione dei redditi, il cittadino-contribuente, potrà decidere a chi devolvere tale contributo.

Ogni contribuente che effettua questa scelta destina all'ente da lui prescelto il cinque per mille delle proprie imposte effettive.



Norme di riferimento

- La legge 6 Giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 111, detta le norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille.



Stabilizzazione del beneficio

- Il contributo è stato reso stabile dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»



Elenchi permanenti

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/07/2016 (in vigore dal 09/08/2016) - Presidenza Consiglio dei Ministri prevede l'istituzione dell'elenco permanente dei beneficiari del cinque per mille.
- L'agenzia delle Entrate provvede entro il 31 marzo, ad integrarlo, aggiornarlo e pubblicarlo sul sito web.
- Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione;



- Nel caso di variazione del Rappresentante Legale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo perde efficacia.
- **IMPORTANTE:** il nuovo rappresentante dovrà provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 del decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 luglio 2016 una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.



Destinatari del cinque per mille:

- Ad oggi: Enti del Volontariato, Enti di Ricerca Scientifica, Enti di Ricerca Sanitaria, Associazioni Sportive Dilettantistiche (decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 con modificazione legge n. 73 del 22 maggio 2010);
- Dall'anno successivo all'avvio ed operatività del Registro Unico: tutti gli iscritti;

Oltre a tali beneficiari rientrano anche altri soggetti, ad esempio: comuni; enti che tutelano i beni culturali e paesaggistici, etc

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



ANFFAS Onlus

dal 1958 la persona al centro



Novità principali sul cinque per mille

Soglia minima del contributo erogabile


Sarà presto stabilito l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti. Ovvero: le associazioni che non raggiungono una soglia minima potrebbero non ricevere nessuna cifra.

Modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti

Saranno modificate le modalità di ripartizione delle mancate scelte da parte dei contribuenti, che finora sono state divise in proporzione alle scelte ricevute.

Tempi di pagamento

Saranno anche stabilite le modalità per il pagamento del 5 per mille e i termini entro cui i beneficiari comunicano alle amministrazioni i dati per il pagamento, con l'obiettivo di erogare il dovuto entro la chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, ossia entro un anno.



Novità principali sul cinque per mille

Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille

- Entro un anno dalla ricezione delle somme, i beneficiari hanno l'obbligo di redigere il rendiconto e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice, entro i 30 giorni successivi, accompagnato da una relazione illustrativa.
- Una delle novità introdotte dal decreto è l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro 30 giorni dalla scadenza annuale, gli importi percepiti ed il rendiconto predisposto, dandone comunicazione all'Amministrazione entro i successivi 7 giorni.
- In caso di inadempienza l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni, e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito.
- Ciascuna Amministrazione erogatrice pubblica, entro 90 giorni dalla erogazione delle somme, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.



Cosa manca ?????

Un unico DPCM che comprenda:

- la definizione delle modalità di accreditamento (art. 4, comma 1);
- la definizione dei criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile e modalità di riparto delle scelte non espresse; modalità per il pagamento del contributo e termini per gli adempimenti dei beneficiari (art. 5, commi 1 e 2);
- la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di accelerazione di riparto del 5 per mille in caso di dichiarazioni integrative (art. 6, comma 2).



ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITÀ (Circolare n. 2 del 11 gennaio 2019, legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129)

- In tale circolare viene esplicitato che, tutti i soggetti che intrattengono rapporti economici con la PP.AA., hanno l'obbligo informativo di indicare nella dichiarazione della legge 124 anche le somme percepite a titolo di cinque per mille.
- Tale obbligo si aggiunge e va distinto dagli obblighi di rendicontazione previsti dall'Amministrazione erogatrice secondo i DPCM del 23 aprile 2010 e del 07 luglio 2016.




Nota del 26 febbraio 2019, in merito agli obblighi di pubblicità

- Con tale nota il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno chiarito che, in assenza del citato DPCM attuativo al Dlgs. N. 11/2017, gli obblighi di rendicontazione del contributo del cinque per mille e di pubblicazione dei rendiconti medesimi continuano ad essere disciplinati dagli art. 12 e 12 bis del DPCM del 23 aprile 2010 come modificato e integrato dal DPCM del 07 luglio 2016.



Alcuni dati


Importi erogato - cinque per mille





Alcuni dati

Numero di scelte



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ
INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE



ANFFAS Onlus

dal 1958 la persona al centro



Grazie per l'attenzione